

**ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A.
IMPIANTISTICA**

DESCRIZIONE

REQUISITI

IMPIANTISTICA

MODULISTICA

COSTI, TERMINI E
TEMPI

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. IMPIANTISTICA

DESCRIZIONE

L'attività di impiantistica è l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria dei seguenti impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

Con l'entrata in vigore del nuovo decreto, dal 27 marzo, viene quindi meno ogni differenza tra edifici di civile o non di civile abitazione: gli impianti sono soggetti alla nuova normativa se collocati all'interno degli edifici o delle relative pertinenze; se l'impianto è connesso a reti di distribuzione, le norme si applicano a partire dal punto di consegna dell'ente erogatore.

Non sono quindi soggetti all'applicazione della normativa sull'impiantistica:

- gli impianti "a monte" del punto di consegna dell'ente erogatore: ad esempio linee elettriche, acquedotti, gasdotti, impianti di illuminazione di strade;
- la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti suddetti intendendosi per manutenzione ordinaria gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso e a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto e la sua destinazione d'uso;
- l'installazione degli impianti nei cantieri, in quanto esiste una normativa specifica (ai sensi dell'art. 1, c. 3 del decreto 37/2008).

Attenzione: le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane per l'attività di installazione impianti di cui alle lettere b, c, d, e, f, g di cui all'art. 1 della legge 46/90 negli edifici non di civile abitazione devono richiedere l'accertamento dei requisiti di cui al DM 37, provvedendo alla nomina del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui al seguente punto 2).

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. IMPIANTISTICA

Fonti normative

- legge 02.12.2005, n. 248
- legge 26.02.2007, n. 17 di conversione del D.L. 28.12.2006, n. 300
- legge 28.02.2008, n. 31
- [decreto ministeriale 22.01.2008, n. 37](#), in vigore dal 27 marzo 2008: trattasi del regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, c. 13, lettera a) della L. n. 248 del 02.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
- legge 05.01.1996, n. 25
- D.P.R. 14.12.1999, n. 558
- articolo 19 legge 07.08.1990, n. 241, come modificato dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
- circolari varie.

Dalla stessa data sono abrogati: la legge 46/90 (con eccezione di tre articoli: 8, 14 e 16); il suo regolamento di attuazione (D.P.R. 06.12.1991, n. 447); gli articoli dal 107 al 121 del D.P.R. 380/2001 (capo V del Testo Unico sull'edilizia); resta abrogato tacitamente anche il D.M. 24.11.2004 di attuazione del cosiddetto "Albo Installatori" previsto dal T.U.

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. IMPIANTISTICA

REQUISITI

Ai fini del legittimo esercizio dell'attività di installazione impianti, l'impresa deve documentare, in sede di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la designazione di un responsabile tecnico in possesso dei necessari requisiti professionali e morali, all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registri delle Imprese della provincia in cui è svolta l'attività dell'impresa stessa; il titolare della ditta individuale o almeno un socio lavoratore nella società deve rivestire la figura del responsabile tecnico ed essere in possesso dei requisiti di cui sotto; l'impresa, il titolare o i soci o gli amministratori non devono essere stati sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione e non avere procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.

Requisiti per il responsabile tecnico :

Poiché il responsabile tecnico abilita l'impresa allo svolgimento dell'attività, il suo venir meno, senza la sua contestuale sostituzione, comporta per l'impresa la immediata sospensione dell'attività.

Il responsabile tecnico può operare in una sola impresa; deve firmare la dichiarazione contenuta sul modello apposito.

Rapporto di immedesimazione

Il responsabile tecnico può essere:

- il titolare di ditta individuale;
- un socio di società;
- dipendente;
- amministratore;
- associato in partecipazione;
- procuratore;

Requisiti personali

Non sono richiesti requisiti personali specifici; qualora sia cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, deve essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo o dipendente o per motivi di famiglia.

Requisiti professionali

- laurea in materia tecnica specifica (ad es., laurea in ingegneria, laurea in architettura, laurea in fisica);
- un diploma o qualifica conseguito al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore richiesto e due anni continuativi di inserimento alle dirette dipendenze di un'impresa del settore; basta un solo anno di lavoro per gli impianti di cui alla lettera d) – idrici e sanitari (sono ritenuti idonei il diploma di perito rilasciato dagli istituti tecnici statali e il diploma sia di qualifica, dopo un corso triennale, sia di maturità, dopo un corso quinquennale, rilasciato dagli istituti professionali di Stato; gli anni di inserimento, continuativi, anche presso imprese diverse, abilitano se svolti alle dipendenze con qualsiasi qualifica, anche di apprendista e se svolti come socio, titolare o collaboratore familiare);
- titolo o un attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, presso la Regione o gli Enti autorizzati dalla Regione e quattro anni continuativi di inserimento alle dirette

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. IMPIANTISTICA

dipendenze di un'impresa del settore; bastano due soli anni di lavoro per gli impianti di cui alla lettera d) – idrici e sanitari (gli anni di inserimento, continuativi, anche presso imprese diverse, abilitano se svolti alle dipendenze con qualsiasi qualifica, anche di apprendista e se svolti come socio, titolare o collaboratore familiare);

- prestazione lavorativa svolta per tre anni, come operaio installatore specializzato; i tre anni possono essere non continuativi e svolti presso imprese diverse. In caso di prestazione di collaborazione tecnica continuativa da parte di un socio, o titolare, o collaboratore familiare di un'impresa del settore con l'impresa stessa sono necessari sei anni di lavoro, ridotti a quattro per gli impianti di cui alla lettera d);

-almeno un anno di attività, regolarmente iscritta, e cessata, al registro ditte o all'albo delle imprese artigiane, anteriormente al 13.03.1990, come titolare o socio.

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. IMPIANTISTICA

MODULISTICA

[S.C.I.A. Installazioni Impianti](#)

[S.C.I.A. Nomina/Revoca Responsabile Tecnico](#)

La Segnalazione Certificata di inizio Attività di installatore impianti deve sempre essere presentata:

- contestualmente all'inizio dell'attività;
- in allegato alla ComUnica di iscrizione o modifica dell'impresa;
- o all'Albo delle Imprese Artigiane, nel caso in cui l'impresa sia in possesso anche dei requisiti di cui alla legge 443/1985 (legge quadro in materia di artigianato)
- o al Registro delle Imprese, nel caso in cui l'impresa non sia in possesso dei requisiti artigiani o, in funzione della sua natura giuridica, non possa essere iscritta nell'Albo delle Imprese Artigiane.

Pertanto alla pratica ComUnica AA/RI di denuncia dell'esercizio dell'attività di installazione impianti dovrà essere allegato il modulo per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività corredato, qualora il responsabile tecnico designato sia persona diversa dal soggetto che presenta la SCIA, da apposita dichiarazione del responsabile tecnico (allegato 1 del modello SCIA), dall'attestazione del versamento delle tasse di concessione governativa, e da tutta la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti professionali in capo al Responsabile Tecnico designato. Tale documentazione inerente la dimostrazione dei requisiti professionali risulta di evidente utilità sia agli Uffici preposti alla verifica di quanto autocertificato dagli interessati sia all'impresa in termini di tempo, dal momento che il procedimento di iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane e/o nel Registro Imprese si conclude in tempi brevi, ed in funzione delle responsabilità assunte dagli interessati in sede di autocertificazione.

Documentazione utile al fine di accelerare il procedimento:

- Copia del titolo di studio di cui si è dichiarato il possesso;
- Copia del libretto di lavoro o buste paga da cui si evince il periodo di esperienza lavorativa e la qualifica professionale autocertificata;
- Copia del titolo che comprova l'immedesimazione del responsabile tecnico con l'impresa (contratto di associazione in partecipazione, contratto di lavoro dipendente ecc.)

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. IMPIANTISTICA

COSTI – TERMINI - TEMPI

Costi

Diritti di segreteria

Quelli previsti per il Registro Imprese con una maggiorazione di:

- € 9,00 per le ditte individuali;
- € 15,00 per le società;

tutte le volte che sia necessario un accertamento dei requisiti.

Tempi

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere presentata lo stesso giorno di inizio attività ai sensi dell'art.19 Legge 7/8/1990, n. 241 come modificato dalla legge 122/2010.

Termini

Il termine massimo di conclusione del procedimento di iscrizione è fissato in 60 giorni dalla data di presentazione della S.C.I.A.

L'Ufficio competente della Camera di Commercio (Registro Imprese o Albo Imprese Artigiane) verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti richiesti ed autocertificati e, qualora ne rilevi la mancanza, dispone, con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi in cui sia possibile, invita l'impresa a conformare la propria attività alle norme di legge entro un dato termine.

La Camera di Commercio può, in qualsiasi momento, verificare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalla legge